



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.10.2008
COM(2008) 606 definitivo

2006/0147 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE**

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il
regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006)0427 def. - 2006/0147(COD)]:	28 luglio 2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	25 aprile 2007
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	10 luglio 2007
Data di trasmissione della proposta modificata:	24 ottobre 2007
Data dell'accordo politico:	17 dicembre 2007
Data d'adozione della posizione comune:	10 marzo 2008
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura:	8 luglio 2008

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La direttiva 88/388/CEE del Consiglio stabilisce la definizione di aroma, le norme generali per l'uso degli aromi, le prescrizioni per l'etichettatura ed i tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio per la salute umana. Essa dispone che la

legislazione comunitaria relativa agli aromi debba tenere conto in primo luogo delle esigenze di tutela della salute umana.

Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e scientifici nel settore degli aromi occorre modificare sostanzialmente tale direttiva. Inoltre, in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, occorre introdurre alcune disposizioni nuove e adeguarne altre.

Nell'interesse della chiarezza e dell'efficacia la direttiva 88/388/CEE è sostituita dalla presente proposta. Gli obiettivi principali sono i seguenti:

- chiarire il campo di applicazione della normativa sugli aromi;
- ammodernare e adattare la esistente normativa sugli aromi agli sviluppi tecnologici e scientifici;
- istituire procedure chiare di valutazione e di autorizzazione;
- informare meglio il consumatore sull'impiego degli aromi naturali;
- conformare il regolamento alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il presente regolamento sugli aromi fa parte del pacchetto di proposte sui "miglioratori alimentari" che riguardano gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. Esso si iscrive nel programma di semplificazione della Commissione e persegue non solo l'armonizzazione nel singolo campo specifico, bensì anche la coerenza tra questi tre settori collegati. Una quarta proposta del pacchetto istituirà una procedura uniforme di autorizzazione per la valutazione e l'approvazione di tali sostanze.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

- Il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura un testo consolidato che contiene una serie di emendamenti al testo della posizione comune. Il testo costituisce l'esito dei negoziati tra il Consiglio, il PE e la Commissione. Gli emendamenti sono prevalentemente di natura tecnica, conformi in linea di massima ai principi fondamentali della proposta originale, e contribuiscono a consolidare tali principi. Particolare interesse rivestono gli emendamenti volti a prevedere possibilità di deroghe parziali all'applicazione della normativa laddove si tratti di ingredienti alimentari costituiti unicamente da erbe e spezie. Altri chiariscono l'interazione tra il proposto regolamento sugli additivi alimentari e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e mirano a garantire una maggiore certezza del diritto a produttori e consumatori di aromi, prorogando il termine previsto per l'adozione dell'elenco comunitario delle sostanze aromatizzanti. Altri ancora rafforzano il principio di precauzione e contribuiscono a chiarire

ulteriormente il concetto di non indurre in errore il consumatore. A ciò si aggiungono alcune modifiche tecniche derivanti dalla sostituzione del regolamento (CEE) n. 1576/89 sulle sostanze spiritose con il nuovo regolamento (CE) n. 110/2008.

- La Commissione accetta tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Il risultato della seconda lettura in sede di Parlamento europeo è stato assai soddisfacente.

5. CONCLUSIONE

In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto sopra indicato.